



## **REGIONE MOLISE**

**I° Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale  
Autorità di gestione del POR FESR-FSE 2014-20**

**Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020  
(Obiettivo Tematico 3)**

**ASSE 3 – COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO**

*Deliberazione di Giunta Regionale del 08.02.2018, n.37*

**Azione 3.2.1 - Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni  
turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di  
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa (3.3.4 AdP)  
Area Pilota Matese**

*Il Direttore del I Dipartimento, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR/FSE 2014-2020, indice il seguente*

**AREA PILOTA MATESE**

**ALLEGATO 12- DEFINIZIONI GENERALI  
CONSORZIO/RETE/CONTRATTO DI RETE**

## **Aspetti generali dei consorzi**

Attraverso il contratto di consorzio due o più imprenditori costituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Un consorzio può essere costituito al fine prevalente o esclusivo di disciplinare la reciproca concorrenza sul mercato fra imprenditori che svolgono la medesima attività o attività similari.

A queste forme di cooperazione reciproca ricorrono le imprese di piccole e medie dimensioni, per incrementare la propria posizione competitiva sul mercato mediante la riduzione delle spese generali di esercizio e rispondono all'esigenza di conservare ed accrescere la struttura concorrenziale del mercato.

Una distinzione rilevante a livello sostanziale è quella tra consorzi con sola **attività interna** e consorzi destinati a svolgere anche **attività esterna** (Disciplinati dagli artt.2612-2615 ter c.c.). In entrambi si dà luogo alla creazione di un'organizzazione comune; ma nei consorzi con sola attività interna il compito di tale organizzazione si esaurisce nel regolare i rapporti reciproci fra i consorziati e nel controllare il rispetto di quanto convenuto. Il consorzio non entra in contatto e non opera con i terzi.

Nei consorzi con attività esterna le parti prevedono l'istituzione di un ufficio comune destinato a svolgere attività con i terzi nell'interesse delle imprese consorziate. Questo tipo di struttura è quella tipica dei consorzi di cooperazione interaziendali, mentre i consorzi limitativi della concorrenza possono in concreto assumere entrambe le forme.

## **Il contratto di consorzio**

Il contratto di consorzio è un contratto formale e deve essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità.

Deve contenere una serie di indicazioni specifiche; essenziale è la determinazione dell'oggetto del consorzio degli obblighi assunti dai consorziati e degli eventuali contributi da essi dovuti per il funzionamento del consorzio.

Più in particolare esso deve indicare:

- l'oggetto e la durata del consorzio;
- la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
- gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
- le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
- le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
- i casi di recesso e di esclusione;
- le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

La durata del contratto può essere liberamente fissata dalle parti, ove non fosse esplicitamente disposta si presume una durata di 10 anni.

Il contratto di consorzio è tendenzialmente aperto: è possibile la partecipazione al consorzio di nuovi imprenditori senza che sia necessario il consenso di tutti i consociati, ma le condizioni per l'ammissione di nuovi consorziati devono essere predeterminati nel contratto. In caso il contratto non contenga nulla a questo riguardo è da ritenersi che il consorzio abbia struttura chiusa; nuovi imprenditori possono aderirvi esclusivamente con il consenso di tutti i consorziati.

## **La struttura di un consorzio**

La struttura organizzativa di un consorzio si fonda sulla presenza di un'assemblea, con funzioni deliberative, composta da tutti i consorziati e da un organo direttivo con funzioni di gestione ed esecutive. La funzione tipica dell'organo direttivo è quella di controllare l'attività dei consorziati al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

### **L'autonomia patrimoniale del consorzio**

Il patrimonio del consorzio è elevato a patrimonio autonomo rispetto al patrimonio dei singoli consorziati e per la durata del consorzio è destinato a garantire esclusivamente la soddisfazione dei creditori del consorzio, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

La normativa tra obbligazioni assunte fra obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti e obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati. Per le prime risponde esclusivamente il fondo consortile; non è prevista alcuna forma di controllo sulla consistenza del patrimonio consortile.

È prevista una maggior tutela per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati per le quali devono rispondere solidamente sia il fondo consortile che i singoli consorziati; in caso di insolvenza del singolo consorziato devono rispondere gli altri consorziati in ragione delle rispettive quote.

### **Consorzi destinati a svolgere anche attività esterna**

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede:

L'estratto deve indicare:

- la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
- il cognome e il nome dei consorziati;
- la durata del consorzio;
- le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
- il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

### **Le cause di scioglimento del consorzio**

Il contratto di consorzio si scioglie:

- per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
- per volontà unanime dei consorziati;
- per deliberazione dei consorziati, se sussiste una giusta causa;
- per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
- per le altre cause previste nel contratto.

## **Contratti di rete**

Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologia ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Contratto di rete dotato di fondo patrimoniale e organo comune.

Il contratto di rete può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. In tal caso, il contratto di rete non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa.

Qualora la rete abbia acquistato personalità giuridica, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile.

Tipologie di contratti di rete.

### **Rete - contratto:**

è uno strumento meramente contrattuale mediante il quale gli imprenditori si impegnano a collaborare in determinati ambiti sulla base di un programma comune.

Modalità di costituzione della rete-contratto.

Nel caso di rete-contratto, per la sua costituzione ci si può avvalere di una delle seguenti forme:

- atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, (si veda l'allegato "A" del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia e le specifiche tecniche di cui al Decreto Direttoriale 07/01/2015), sottoscritto con la firma digitale dei titolari e dei legali rappresentanti delle imprese partecipanti, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale);
- atto sottoscritto dai contraenti con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata, autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale)
- scrittura privata autenticata;
- atto pubblico.

Per la redazione semplificata del contratto di rete con modello standard tipizzato e sottoscrizione con firma digitale (punto 1) è possibile utilizzare il servizio gratuito denominato "Contratti di rete" accessibile dalla sezione "Strumenti" -> "rete contratto" del sito realizzato dal sistema camerale <http://contrattidirete.registroimprese.it>.

Iscrizione nel Registro delle Imprese.

Il contratto di rete (rete-contratto) è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte da effettuarsi in ognuna delle posizioni relative alle imprese che hanno originariamente sottoscritto il contratto.

Al fine di evitare duplicazioni nella pubblicizzazione di tutte le caratteristiche del contratto di rete è necessario identificare un'unica "impresa di riferimento" .

Il concetto di "impresa di riferimento" non coincide necessariamente con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo: è esclusivamente un'identificazione al fine della presentazione dei dati da iscrivere nel Registro delle Imprese (D. MiSE del 18/10/2013 e circolari n. 3663/C del 22/10/2013 e n. 3668/C del 27/02/2014).

Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo e comunque dell'impresa di riferimento, presso la sezione del registro delle imprese in cui e' iscritta la stessa impresa.

L'ufficio del registro delle imprese competente per la sede dell'impresa di riferimento provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno d'ufficio alle relative annotazioni della modifica.

Per i dettagli di compilazione della pratica, si vedano le apposite schede:

- scheda iscrizione/modifica/estinzione contratto di rete per società
- scheda iscrizione/modifica/estinzione contratto di rete per ditta individuale

E' inoltre disponibile una guida sintetica per la predisposizione della rete-contratto.

### **Rete - soggetto:**

E' la rete dotata di soggettività giuridica. Nell'ipotesi in cui il contratto preveda l'organo comune e la costituzione di un fondo patrimoniale, la rete ha la facoltà di acquistare la soggettività giuridica mediante iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede. In tale ipotesi si dà luogo quindi alla nascita di un nuovo soggetto giuridico.

Nel caso di rete-soggetto, per la sua costituzione ci si può avvalere di una delle seguenti forme:

- atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, (si veda l'allegato "A" del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia e le specifiche tecniche di cui al Decreto Direttoriale 07/01/201 - Circolare MISE n. 0053533 del 16/04/2015), sottoscritto dai contraenti con la firma digitale autenticata dal Conservatore del Registro delle Imprese o dal notaio.
- atto sottoscritto dai contraenti con la firma digitale autenticata dal Conservatore del Registro delle Imprese o dal notaio.
- scrittura privata autenticata;
- atto pubblico;